

N. R.G. 284/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

SEZIONE CIVILE - VG

Nel procedimento per conferma delle misure protettive iscritto al n. r.g. 284/2023 promossa da

RICORRENTEIl giudice dott. Paolo Gilotta
ha pronunciato la seguente**ORDINANZA****Letta** l'istanza con cui

ha chiesto, con ricorso in data 25.01.2023, depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione in R.I. dell'accettazione dell'Esperto (24.01.2023), la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCI, allegando la documentazione richiesta ex art. 19 c. 2 CCI;

Con decreto del 31.01.2023 veniva fissata l'udienza del 7.03.2023; si costituivano i creditori

quali si opponevano alla concessione della conferma richiesta.

All'udienza del 7.03.2023, verificata la regolarità delle notificazioni, veniva assunto il parere favorevole dell'Esperto, espresso alla luce del nuovo piano di risanamento e delle prospettive di incasso connesse all'affitto del ramo d'azienda. All'esito, il giudice si riservava.

Si osserva quanto segue.

1.

Preliminarmente, occorre rilevare la correttezza formale del ricorso, la completezza del corredo documentale ai sensi dell'art. 19 c. 2 e l'insussistenza di cause di cessazione *ex lege* delle misure protettive ex art. 19 c. 3 CCI.

1.2.

Quanto al *fumus*, esso appare sussistente.

La prospettiva di risanamento illustrata dall'*advisors* finanziario della ricorrente, in seno all'udienza del 7.03.2023, appare fondarsi su un progetto di continuità aziendale c.d. indiretta, che prevede l'affitto e successiva cessione dell'azienda in continuità a favore di uno dei maggiori creditori della ricorrente

Più in dettaglio, il piano, in un termine di circa due anni, appare rivolto alla messa a disposizione dei creditori (che assommano valori complessivi di passivo pari a circa € 8.000.000) di un attivo di circa € 5.200.000, con percentuali di soddisfacimento minimo del 45 %). Benché il suddetto piano appaia ancora del tutto embrionale, essendo stato predisposto solo ad esito della manifestazione d'interesse formulata dal creditore esso appare – in via sommaria – fondato su assunzioni credibili o comunque di immediata verificabilità da parte dell'Esperto, dato che esso si risolve essenzialmente nella liquidazione dei cespiti attivi e non

prevede la realizzazione di flussi di cassa connessi all'operatività aziendale in via diretta. Peraltro, la circostanza della manifestazione d'interesse sopra detta appare indicativa, sia pur con i limiti del presente accertamento sommario: 1) della sussistenza di valide trattative volte al superamento della crisi; 2) della adesione, per così dire, cooperativa, al *business plan* della ricorrente da parte del maggiore creditore chirografario che, dunque, "scommette" sulla possibilità di rientro connessa alla positiva riuscita del piano di risanamento. A tale rilievo, deve pure aggiungersi il parere favorevole espresso dall'Esperto circa la ragionevole prospettiva di risanamento, correlata alla possibilità – ancora non verificata – dell'individuazione di un accordo con il promittente alienante, proprietario del locale commerciale di , destinato allo svolgimento delle attività industriali da parte dell'affittuario e (poi) cessionario d'azienda.

Non appare d'ostacolo alla ritenuta possibilità ragionevole di risanamento, la circostanza – deducibile aritmeticamente dai valori di attivo e passivo esposti sommariamente nel piano – di una ristrutturazione dei debiti, con previsione di una falcidia imposta, in particolare, al ceto chirografario, dato che gli esiti possibili della composizione negoziata contemplano, tra gli altri, gli ADR, anche ad efficacia estesa, con la correlativa possibilità di pagamenti parziali a favore dei creditori aderenti (e anche non aderenti, alle condizioni ex art. 23 co. 2 lett. b), 61 CCI).

In linea generale, può peraltro richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui, dalla disciplina normativa delineata dal codice, *"può desumersi che la conferma delle misure sia quindi subordinata all'accertamento di una razionale, credibile e non manifestamente irrealizzabile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa — al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali —, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori. Tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficace risanamento dell'impresa stessa."* (così, Tribunale Piacenza, 22 Dicembre 2022. Est. Tiberti, ne *Il caso.it*).

1.3.

Alla luce di ciò, non si ritiene, in astratto, condivisibile l'assunto pretorio (fatto proprio pure da parte del creditore opponente) che postula l'assoluta inconciliabilità tra stato di insolvenza e composizione negoziata della crisi. Si ritiene infatti, d'accordo con la giurisprudenza largamente maggioritaria da ultimo formatasi sul punto, che l'elemento davvero dirimente consti nella reversibilità della condizione di crisi o di insolvenza, e non già sulla già raggiunta situazione di illiquidità che comporta l'impossibilità di adempimento, ogniqualvolta quest'ultima non sia divenuta irreversibile (cfr. Trib Salerno 7.02.2023, est. Serretiello, ne *Il caso.it*: "L'accesso al procedimento di composizione negoziata della crisi non è di per sé precluso dalla condizione di insolvenza dell'imprenditore, ma dalla sua irreversibilità, presupposto questo che costituisce anche condizione necessaria per la conferma delle misure protettive, posto che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative assunte o prospettate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori in un contesto di natura stragiudiziale, come quello della composizione negoziata, privo delle garanzie che assistono gli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza quali gli obblighi informativi periodici e la nomina di un commissario giudiziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale.; cfr. pure, sullo stesso sito, Tribunale Roma, 10 Ottobre 2022. Pres., est. La Malfa, Tribunale Mantova, 20 Dicembre 2022. Est. Bernardi; Tribunale Bologna, 08 Novembre 2022. Est. Atzori).

Nella specie, la situazione patrimoniale e finanziaria allegata al ricorso dà evidenza di una grave condizione di squilibrio finanziario, con perdite al dicembre 2022 pari ad oltre 1.300.000,00. Ciononostante, vi è pure evidenza di un bilancio in attivo fino all'esercizio 2020 e, dell'insussistenza, allo stato attuale, di iniziative individuali di recupero coattivo o cautelari sul patrimonio del debitore, che pure presenta cespiti attivi aggredibili. Vi è pure evidenza della circostanza, per così dire storico-fattuale, che la condizione di illiquidità in disamina sia derivata in dipendenza di un contenzioso singolare originatosi con il maggior cliente della ricorrente, onde il rilievo di una patogenesi della crisi soggettivamente circoscritta e – può presumersi – maggiormente superabile in seno alle trattative.

Alla luce di quanto esposto e delle indicazioni prospettiche ricavabili dal piano – quali il previsto accesso a definizioni agevolate del debito erariale e contributivo – si ritiene in definitiva che la condizione attuale della ricorrente – ancorché qualificabile come di insolvenza – non sia ancora conclamata ed irreversibile.

2.

Quanto al *periculum*, nella declinazione particolare che esso assume nella presente materia (ossia idoneità e proporzionalità delle misure a garantire o favorire le trattative e l'obiettivo di risanamento, con il limite dell'eccessivo sacrificio imposto ai creditori), esso certamente sussiste. In particolare, ai fini della positiva definizione del piano, appare evidente come le trattative debbano svolgersi al riparo delle possibili iniziative cautelari, in particolare, del creditore _____, al fine di assicurare – nell'accordo auspicabilmente individuato tra le parti – la definizione della vicenda traslativa che interessa l'immobile da destinare all'attività aziendale.

Più in generale, attesa la condizione di illiquidità che riguarda l'impresa, deve ritenersi congrua, rispetto all'obiettivo di risanamento, l'inibizione *erga omnes* di iniziative esecutive o cautelari tali da compromettere l'integrità aziendale e, con essa, la prospettiva di una profittevole cessione della stessa azienda in condizioni tali da assicurarne la continuità.

Sul piano, poi, del sacrificio imposto ai creditori, basterà rilevare come, allo stato, la moratoria connessa alla concessione delle protettive tipiche non appaia idonea a determinare effetti definitivi ed irrevocabili sulle potenzialità di tutela e recupero individuale dei crediti; tanto più ove si aderisse alle prospettazioni degli stessi creditori opposenti (in particolare _____) circa l'impossibilità di ritenere gli effetti protettivi delle misure estensibili anche alle iniziative negoziali *medio tempore* intraprese.

2.1.

Quanto alla durata, al fine di garantire alla ricorrente il tempo necessario per riarticolare il piano di risanamento, alla luce della complessità degli accertamenti e verifiche demandate all'Esperto, appare opportuno concedere il termine massimo di 120 gg.

3.

Le ragioni di opposizione formulate da _____ appaiono assorbite dalle superiori motivazioni; quelle formulate da _____ appaiono invece meramente enunciative e dunque non meritevoli di specifica trattazione.

4.

La novità e complessità delle questioni trattate impone la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

- **Conferma le misure protettive** di cui all'art. 18 c. 1, c. 4 e c. 5 CCI a favore della ricorrente _____, confermandone altresì l'estensione *erga omnes*, esclusi i diritti di credito dei lavoratori;

- Stabilisce che le stesse abbiano durata di 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione in R.I. della relativa istanza (25.01.2023);

- Spese compensate.

Si comunichi alla parte ricorrente, all'Esperto, ai creditori costituiti.

Si comunichi, altresì, al Registro Imprese, entro il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

Ravenna, 17/03/2023

Il giudice
dott. Paolo Gilotta